

REGOLAMENTO (CEE) N. 1648/93 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1993****che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite nel settore delle uova sono stati fissati da ultimo con regolamento (CEE) n. 783/93 della Commissione ⁽³⁾, per il periodo dal 1° aprile al 31 giugno 1993, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87 ⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale sia uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per

un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1993;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 5 mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1993;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.